



COMUNE DI SEMINARA

SERVIZIO ELETTORALE

ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

ART. 9, LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'**art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, **ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale** comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

rilevato che, a tal fine, entro il mese di **ottobre** di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il mese di novembre c.a.** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione del predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere elettore del Comune;
- b) Avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono **rivolgersi** al personale addetto **all'ufficio elettorale comunale** durante il normale orario di lavoro.

Dalla Residenza Municipale li, 01.10.2026

IL SINDACO

Giovanni Piccolo

*Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 75 anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.